

## **STATUTO**

**COOPERATIVA SOCIALE  
A.S.A.R.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA CESTAI 13/15

Numero REA: CT - 311009

Codice fiscale: 04666370871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 24-11-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N.12.151 - RACCOLTA N.8.513**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1**

E' costituita una Società Cooperativa sociale, a mutualità prevalente, denominata **"COOPERATIVA SOCIALE A.S.A.R."**.

**ARTICOLO 2**

La società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

**ARTICOLO 3**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, anche prima della suddetta scadenza, ovvero sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**ARTICOLO 4**

La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione essa é impegnata.

La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

La cooperativa si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- a) migliorare le condizioni materiali e morali dei propri soci;
- b) favorire l'inserimento lavorativo dei propri soci;
- c) favorire l'istruzione professionale dei soci, istituendo possibilmente corsi di qualificazione previsti dalle vigenti

leggi e stimolarne lo spirito di previdenza e di risparmio;  
d) collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;  
e) ripartire fra i soci il ricavo netto della vendita dei prodotti a seconda della quantità, qualità e pregi dei prodotti stessi da ciascuno di essi conferiti alla cooperativa;

f) perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per i soci ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente, la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

#### **ARTICOLO 5**

La cooperativa, senza finalità di lucro, rientrando tra quelle che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991, n.381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la seguente attività:

A) Assistenza socio - assistenziale e accompagnamento di bambini, giovani, anziani, disabili, portatori di handicap,

gestanti, ragazze madri;

B) Organizzazione e gestione di servizi di équipe socio - medico - psico - pedagogica e di medicina scolastica, da articolare nel seguente modo:

- favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap;
- realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico;
- favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post scolare;
- assistenza sanitaria in orario scolastico;
- attività di sostegno didattico in orario scolastico;
- istituire e/o gestire ludoteche, asili nido, scuole materne, elementari, medie, licei, attività post - scuola, attività parascolastiche;
- istituzione, gestione di consultori familiari;
- gestione, in proprio o conto di terzi, di centri di ospedalizzazione diurni, servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telemonitoraggio, telediagnosi;
- pulizie in edifici pubblici, aziende, condomini;
- raccolta differenziata dei rifiuti ed attività connesse (compresi stoccaggio, lavorazione e trasformazione);
- trasporto di persone e cose al servizio di scuole, organizzazioni assistenziali, enti pubblici o privati, nonché servizi di custodia, manutenzione, giardinaggio, ristorazione agli enti suddetti;
- fornire servizi sociali orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, siano esse autosufficienti o meno, di disabili e portatori di handicap psicofisico e soggetti svantaggiati in genere;
- istituire servizi di assistenza medica, generica e infermieristica, domiciliare ed ambulatoriale, servizi di assistenza sociale e di segretariato sociale; attrezzare e gestire ambulatori specialistici socio sanitari e servizi emergenza e primo soccorso, anche mediante l'organizzazione e la gestione di un servizio di ambulanza e di ambulatorio polispecialistico attrezzato e pronto soccorso;
- assistenza post penitenziaria;
- prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni, ricerche e la gestione di strutture residenziali rivolte ad assistere da un punto di vista sociale e sanitario ed a rimuovere le condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale, anche mediante interventi domiciliari di cui alle Leggi Regionali,

Nazionali e Comunitarie in materia emanate e da emanare;

- promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi di assistenza socio psico sanitaria per le persone anziane, attraverso la creazione e/o gestione di strutture residenziali per gli anziani, case di riposo, centri di recupero fisico, centri di incontro, case albergo, comunità alloggio, centri diurni e centri di animazione, gite e soggiorni, climatici e termali, favorendo il più possibile il mantenimento ed il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e sociale;
- gestire per vari enti del territorio nazionale, sotto convenzione, soggetti svantaggiati, anziani, minori, portatori di handicap, fisici e psicofisici, indigenti senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcolisti, disadattati, immigrati, nomadi, profughi;
- assistere e promuovere ai fini di un sano e corretto sviluppo e per una giusta fase di socializzazione il minorenne, organizzando e gestendo strutture residenziali tipo casa protetta, case di riposo, comunità alloggi, case albergo, casa famiglia, residenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche sanitarie, nonché laboratori artigianali, laboratori agricoli, vivai, laboratori musicali, artistici e di animazione, strutture finalizzate all'inserimento del minore nel mondo del lavoro, organizzando e gestendo inoltre servizi domiciliari di natura sociale e sanitaria;
- offrire servizi ed assistenza mediante la cura, la socializzazione e l'integrazione nel tessuto sociale di provenienza mediante diverse iniziative territoriali, servizi domiciliari e interventi a carattere diurno e residenziale, per persone che vivono in stato di indigenza, senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcolisti, disadattati, immigrati, nomadi, profughi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà intraprendere ed organizzare attività economiche nel campo artigianale, commerciale, agricolo ed industriale.

Potrà inoltre:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà collaborare con altre cooperative e consorzi internazionali, nazionali e regionali aventi gli stessi scopi sociali.

Potrà, altresì, istituire corsi di addestramento professionale per i soci al fine di elevarne la capacità di intervento nei settori sopra citati.

Per la realizzazione delle descritte finalità, la cooperativa potrà prendere contatti con tutti gli organismi comunitari della U.E., statali, regionali, provinciali e

comunali per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire l'espletamento dell'attività sociale in base alle leggi emanate e/o emanande.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ARTICOLO 6**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in

apposita sezione del libro soci i soci volontari.  
Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.

#### ARTICOLO 7

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico, su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- c) numero di azioni che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Oltre a quanto previsto per le persone fisiche ai superiori punti b), c) e d), la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendone i presupposti di legge, dovrà specificare:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- 2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la delibera dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **ARTICOLO 8**

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento del conferimento dovuto in relazione alle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto, oltre che dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

#### **ARTICOLO 9**

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento).

Alle azioni si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2346 c.c., 2347 c.c., 2348 c.c., 2349 c.c. 2354 c.c. e 2355 c.c..

Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Nelle società nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale supera la somma di Euro 100.000,00 (centomila).

Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori, e comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserve indivisibili a norma dell'art.2545 ter c.c..

I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

#### **ARTICOLO 10**

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. o Pec, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso questo termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

#### **ARTICOLO 11**

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A/R o pec.

L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento di autorizzazione o di diniego nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della raccomandata di cui

sopra. Trascorso il termine detto, il socio è libero di sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere le azioni di sua titolarità e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci.

#### **TITOLO IV**

#### **RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE**

##### **ARTICOLO 12**

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

##### **ARTICOLO 13**

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Potrà recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il diritto di recesso compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno infine diritto di recesso i soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 37. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

#### **ARTICOLO 14**

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

#### **ARTICOLO 15**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

Contro l'esclusione il socio può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo articolo 37 entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli Amministratori.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici.

#### **ARTICOLO 16**

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

#### ARTICOLO 17

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 18. Pertanto il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificata la morte.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta con decisione inappellabile.

#### ARTICOLO 18

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci receduti, decaduti od esclusi, gli eredi e/o legatari del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme da essi effettivamente versate, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità del socio, ove versato e non capitalizzato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art.2545 *quinquies*, terzo comma c.c., tenuto conto altresì degli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle azioni possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati negli articoli 16 e 17.

#### ARTICOLO 19

Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della

quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per il rimborso delle azioni, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

#### **TITOLO V**

#### **TRATTAMENTO DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 20**

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### **ARTICOLO 21**

I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità

analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

#### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

##### **ARTICOLO 22**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni. Nessun socio potrà possedere un numero di azioni il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

##### **ARTICOLO 23**

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento).

La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni, e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

##### **ARTICOLO 24**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il

conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare azioni della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c.c.;

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla

costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.2545 *sexies* c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle azioni possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

**TITOLO VII**  
**ORGANI SOCIALI**  
**ARTICOLO 25**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **ARTICOLO 26**

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (di regola - sia per l'assemblea ordinaria sia per l'assemblea straordinaria - nella sede, ovvero altrove, ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dell'organo di controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

### **ARTICOLO 27**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

#### **ARTICOLO 28**

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

#### **ARTICOLO 29**

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci azioni possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.p.A..

#### **ARTICOLO 30**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta a maggioranza dei presenti dall'assemblea stessa.

L'assemblea - con le medesime modalità di cui al precedente capoverso - nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio quando previsto. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

##### **ARTICOLO 31**

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato da almeno tre soggetti, nominati dai soci. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono durare in carica per più di tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori. In questo caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando è presente la maggioranza degli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del Collegio Sindacale; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Sono fatti salvi i casi in la legge richiede la verbalizzazione mediante atto pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio

e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **ARTICOLO 32**

La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il Presidente.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

##### **ARTICOLO 33**

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, nel rispetto delle disposizioni di legge e ricorrendone i presupposti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

##### **ARTICOLO 34**

Nel rispetto delle disposizioni di legge e ricorrendone i presupposti, il controllo contabile può essere affidato all'organo di controllo ovvero ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla

società di revisione per l'intera durata dell'incarico.  
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

#### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **ARTICOLO 35**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

##### **ARTICOLO 36**

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **TITOLO IX**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **ARTICOLO 37**

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

#### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ARTICOLO 38**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

##### **ARTICOLO 39**

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della

cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to: Rizzo Agatina - Giuseppe Balestrazzi.

**"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22 COMMA 2 D.LGS.7 MARZO 2005 N.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO".**